

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto il 26.01.2026, la ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2022, in corrispondenza della rata n. 48, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2018. Chiede all'ABF di disporre il rimborso dell'importo complessivo di € 1.280,99, oltre interessi legali dall'estinzione, a titolo di rimborso di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione. Chiede, genericamente, il rimborso di eventuali rate insolute, nonché il rimborso delle spese per l'assistenza professionale, senza quantificarle. L'intermediario non ha depositato le controdeduzioni.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento stipulato nel 2018 ed estinto anticipatamente nel 2022.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *"in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua

entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *“l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 “La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.

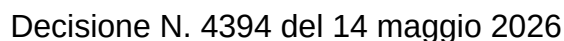
La Corte ha quindi affermato che *“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”*. Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”*.

Alla luce del pronunciamento della Corte costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis” (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *“Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”*.

Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, le spese di intermediazione hanno natura *recurring* in quanto contengono il riferimento a *“iniziative pubblicitarie e di comunicazione”* e al *“mantenimento delle strutture adibite”*; le spese di istruttoria devono, invece, ritenersi *up front*, in quanto la relativa clausola elenca esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto.

Tenuto conto di quanto argomentato e dei rimborsi già effettuati, alla ricorrente dovrebbero essere rimborsate le somme indicate nella seguente tabella, oltre gli interessi legali dal reclamo al saldo.



rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,46%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	38,28%						
spese d'istruttoria				700,00 €	Up front	Curva degli interessi	267,96 €		267,96 €
commissioni d'intermediazione				2.630,40 €	Recurring	Pro rata temporis	1.578,24 €		1.578,24 €
Totale									1.846,20 €

La somma così calcolata appare superiore a quella di € 1.280,99, richiesta con il ricorso, nel quale, tuttavia, la domanda è stata formulata nei seguenti termini: *“disporre per l'effetto il rimborso di euro 1280,99 complessivi (di cui euro 274,08 quale rimborso per le SPESE DI ISTRUTTORIA, euro 1006,91 per rimborso SPESE DI INTERMEDIAZIONE), ovvero della maggior o minor somma che il collegio ritenesse di determinare, secondo il criterio della curva degli interessi in considerazione del finanziamento ricevuto, dei costi up front indicati, dei TAN applicato, delle rate complessive e delle rate corrisposte fino alla intervenuta estinzione del finanziamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della avvenuta estinzione fino all'effettivo soddisfo, con il riconoscimento delle spese e competenze legali di procedura”*. E' indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità che *“La formula ‘somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria’ o altre espressioni consimili, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta”*. (si veda, ex plurimis, Cass.civ., ord., 30.11.2022, n. 35302).

Nel procedimento dinanzi all'Arbitro non è prevista un'articolazione in fase introduttiva e fase conclusiva del procedimento, risultando la domanda cristallizzata già con il ricorso (salvo modifiche apportabili, entro certi limiti, con le repliche alle controdeduzioni, che, nel caso in esame, non sono state presentate). Ne deriva che, assecondando la riportata giurisprudenza, la formula in questione non costituisce clausola di stile e rende la domanda aperta a comprendere gli esiti dell'accertamento da parte del Collegio. Si aggiunge che, nel caso di specie, con il reclamo la ricorrente non aveva determinato la somma richiesta, chiedendo *“il rimborso, per la parte non goduta, delle commissioni tutte (ossia costi up front e recurring) e degli oneri assicurativi, delle quote insolute, oltre interessi legali dalla data di estinzione fino all'effettivo soddisfo”*.

Non si accoglie la domanda di rimborso delle rate eventualmente trattenute dall'intermediario successivamente all'estinzione, in quanto non v'è prova della loro esistenza.

Non si accoglie neppure la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza professionale. Sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio di coordinamento con la dec. n. 4580/25, non ritiene il Collegio che sussistesse l'oggettiva necessità del ricorso ad un legale, non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell'intermediario, né questioni oggetto di controversia particolarmente difficili e complesse. In ogni caso, manca anche un principio di prova del danno subito.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.846,20 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE